



Todi, 09/05/2023

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2022-2023

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

Il giorno 9 maggio 2023 alle ore 13:15, presso gli uffici della Scuola Secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta", si è riunita la RSU di Istituto e il Dirigente Scolastico Prof. Enrico Pasero per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di istituto A.S. 2022/2023.

VERIFICATO CHE:

- L'ipotesi di Contratto Integrativo di istituto, sottoscritto dalle parti in data 24/02/2023, corredata dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e dalla relazione tecnico-finanziaria della D.S.G.A, era stata inviata ai Revisori dei Conti in data 28 febbraio 2023 Prot. 971;

CONSIDERATO CHE:

- Con VERBALE N. 2023/003 del 27/04/2023 i Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto A.S. 2022/2023;

SI CONVIENE

di procedere alla sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di Istituto per l'A.S. 2022/2023

Il presente Contratto Integrativo viene sottoscritto tra:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enrico PASERO

LA R.S.U. D'ISTITUTO

CISL SCUOLA Cristiana Cherubini

SNALS Gioia Succi


GILDA Gabriele Micalè

1/1



PROTOCOLLO 847 del 24/02/2023

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002225 - 09/05/2023 - II.10 - 1 U



Scuola Secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta" di Todi (PG)

**IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
(art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2016-2019)**

A.S. 2022 – 2023

Giulio Miele
[Signature]
[Signature]
[Signature]



INDICE

<i>Descrizione</i>	<i>Pagina</i>
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO SECONDO – RELAZIONI SINDACALI GENERALI, CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI	6
TITOLO TERZO – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE	10
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	20
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	21
TITOLO SESTO – FLESSIBILITA’ ORARIA E PRESTAZIONE LAVORATIVA	24
TITOLO SETTIMO – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA’ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI	27
TITOLO OTTAVO – CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)	28
TITOLO NONO - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA	29
TITOLO DECIMO – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE 107/2015	30
TITOLO UNDICESIMO – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO	31
TITOLO DODICESIMO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E FONDO DI ISTITUTO	33
TITOLO TREDICESIMO – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	43

Giuseppe Allena

Giuseppe Allena
Paolo Caviglioli



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

A.S. 2022 – 2023

Il giorno 20 Febbraio 2023 alle ore 14:30, presso l'Ufficio di Dirigenza in P.le G.F. degli Atti n. 1, Todi (PG), in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19/04/2018, si sono riunite le parti costituite:

- **dalla delegazione di parte pubblica:** rappresentata dal Dirigente Scolastico:
Prof. Enrico Pasero;
- **dalla delegazione di parte sindacale** con le Rappresentanze Sindacali Unitarie:
 - 1) Cherubini Cristiana
 - 2) Succi Gioia
 - 3) Micale Gabriele
 e il terminale associativo della CISL SCUOLA Prof.ssa Maria Candida Benedetti

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale;

VISTA la Legge 146/90;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 19 aprile 2019;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002- 2003;

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2019;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

[Handwritten signatures of Enrico Pasero, Gioia Succi, and Gabriele Micale]



VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;

VISTO l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VISTO l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: 1. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma;

VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2016-2019;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;

VISTA la nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022;

VISTA la comunicazione del D.S.G.A. relativa alle disponibilità del fondo M.O.F. per la contrattazione integrativa dell'A.S. 2022/2023;

VISTO il Protocollo di intesa ai sensi della Delibera 17/12/2020 della Commissione di Garanzia, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 8 del 12/01/2021;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro siglato il 6 dicembre 2022;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti si impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

STIPULANO

la seguente ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per i dipendenti della Scuola Secondaria di I Grado "Cocchi-Aosta" di Todi (PG).

[Handwritten signatures]



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

1. Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19/04/'18;
2. Il presente contratto ha efficacia per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando che quanto stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali, anche in relazione all'assegnazione delle dotazioni economiche.
3. Il presente contratto integrativo sostituisce tutti quelli precedenti.
4. Le norme contenute nel presente contratto integrativo si applicano a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato e restano valide fino a sottoscrizione di successivi accordi.
5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata d'istituto come specificate al successivo articolo 5 – comma 3.
7. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
8. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. 10. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Il presente contratto integrativo di Istituto il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C. ed essendo una fonte gerarchicamente inferiore rispetto al CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. In caso di controversia sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse.
3. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. 3 L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.



TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI GENERALI, CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 19.4.18)

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - a) si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - b) si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - c) si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a) contrattazione integrativa;
 - b) informazione preventiva;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. In tempi congrui rispetto all'avvio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono

Francesco Li

*Antonio Cuffaro
Roberto Mura*



efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 19/04/'18, combinato con il disposto del CCNL del 16/11/2007, indicate accanto ad ogni voce:

- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (CCNL del 16/11/2007, art. 6, co. 2, lett. j);
- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (CCNL del 16/11/2007, art. 6, co. 2, lett. k);
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. compenso spettante per gli incarichi specifici del personale ATA;
- i. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva e successiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle non derivanti dagli "Istituti contrattuali";
- c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e. utilizzazione dei servizi sociali;
- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani;



c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altre risorse economiche a disposizione dell'amministrazione.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

4. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altre risorse economiche a disposizione dell'amministrazione;

b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche per l'albo sindacale, situate nell'atrio di ciascuna delle sedi in cui è articolata l'Istituzione Scolastica, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale; con le stesse modalità e per gli stessi scopi hanno a disposizione una pagina del sito web dell'Istituzione Scolastica.

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale apposito locale individuato presso la sede dell'Istituzione Scolastica, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

5. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

6. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

7. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro e servizi minimi in caso di sciopero e/o Assemblea sindacale

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta



richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. *In base alla vigente normativa si conviene che in caso di sciopero e/o Assemblea, qualora questi riguardino anche il personale ATA, il servizio deve essere garantito per:*

- *lo svolgimento di scrutini ed esami;*

- *il servizio di centralino e vigilanza all'ingresso della sede principale della Scuola;*

nel rispetto di quanto disciplinato nell'apposito protocollo d'intesa di cui dall'art. 8 bis.

Art. 8 BIS – Protocollo di intesa ai sensi della Delibera 17/12/2020 della Commissione di Garanzia, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 8

1. In ossequio all'art. 3, comma 2 dell'Accordo Nazionale del 02/12/2020, recepito dalla delibera 17/12/2020 della Commissione di Garanzia pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 8 in data 12/1/2021, si adotta uno specifico protocollo d'intesa per la definizione del numero dei lavoratori interessati ad assicurare le prestazioni indispensabili ed i criteri di individuazione dei medesimi.

Art. 9 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 10 – Destinatari

1. Come previsto dal CCNL 19/04/'18, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ATA dipendente.



Art. 11 - Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra la stessa amministrazione e tra questa e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
 - a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
 - b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
 - c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
 - e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative,
 - f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
 - g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
 - h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
 - i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
 - j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
 - k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
 - l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
 - m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;



- n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
- o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
- p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale è tenuto a:
- a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
- c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
- d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
- e) rispettare i doveri di sorveglianza e/o vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
- f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
- g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

Art. 12 Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
- a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:



- a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
 - b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
 - c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.

Art. 13 Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
 - d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
 - f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
 - g) coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
- a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
 - c) per il personale ATA, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

Luigi...
Luigi...

Luigi...
Luigi...



d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;

h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;

i) violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

[Handwritten signatures]



6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:


- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
- b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
- c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
- d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
- e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
- f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;
- g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall' arbitrario abbandono dello stesso;
- h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

- con preavviso per:

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f) bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
- b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
- c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative;
- d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
- e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
- g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

[Handwritten signatures]



h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione.

- senza preavviso per:

- a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
- b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;
- c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
- f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 14 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.

[Handwritten signatures]



3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 15 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere



straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di s

10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 16 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale



1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua la sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili



diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

Art. 17 - Determinazione concordata della sanzione

1. L'autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L'autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Stefano Ferrero

Antonio Curcio
Epitafio Aliverti



TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 - Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

Art. 19 - Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.



TITOLO V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 20 - Soggetti tutelati

1. Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).
4. Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 21 - Obblighi del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 22 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.
2. In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un **esperto interno** in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.
3. Nell'Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc).
4. I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.
5. In ciascun edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 23 - Ruolo, compiti e diritti del RLS

1. Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).
2. Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.
3. Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
 1. Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
 2. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
 3. È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
 4. È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
 5. Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
 6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 7. Riceve una formazione adeguata;
 8. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 9. Partecipa alla riunione periodica;
 10. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 11. Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 12. Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.
4. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.
5. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.
6. Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti.
7. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 24 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

1. Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.
2. Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 25 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.



Art. 26 - Riunioni periodiche

1. Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
2. Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 27 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento ai Comuni proprietari degli immobili.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 28 - Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
4. Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.
5. I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

TITOLO VI - FLESSIBILITA' ORARIA E PRESTAZIONE LAVORATIVA

(art.22 comma 4 lettera C6 CCNL Scuola 19/04/18)

Art. 29 - Orario flessibile

1. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro.
2. Oltre alle modalità previste per legge e dai contratti nazionali in vigore, potranno essere prese in considerazione, durante l'anno scolastico, altre richieste di organizzazione flessibile del lavoro,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



compatibilmente con le necessità dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.

3. La flessibilità organizzativa oraria da un lato riconosce vantaggi al lavoratore, garantendone un maggior equilibrio psico-fisico, migliorandone la prestazione; dall'altro potrebbe cagionare un maggior carico di lavoro per gli altri lavoratori, con questi ultimi, quando necessario, saranno concordati turni di recupero o compensazioni economiche.

4. La flessibilità orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

5. Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

- la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
- lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione.
- maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;

6. nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;

7. sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche ai turni ordinari di lavoro.

8. Le suddette attività di flessibilità, se generano intensificazione dell'attività lavorativa, se concordate sono riconosciute come attività da incentivare con le risorse del fondo dell'istituto o con recuperi nel periodo estivo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

9. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 - Orario plurisettimanale

1. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale interessato.

2. Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 31 - Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. In caso di supplenze brevi di pochi giorni ci si atterrà all'orario di lavoro in modo da rispettare i carichi di lavoro settimanali previsti dal CCNL scuola.

2. Il Dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che questo non comporti problemi



all'organizzazione del servizio scolastico. Anche a tale personale sono riconosciuti, in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive e di flessibilità, gli straordinari e le ferie dovranno essere preventivamente concordate.

Art. 32 - Riduzione personale nei prefestivi

1. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale ATA in servizio, in funzione delle specifiche esigenze di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione.
2. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:
 - giornate di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario non retribuite;
 - ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
 - ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.
3. Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.
4. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell'incertezza, saranno conteggiate come ferie.
- 5.


Art. 33 - Flessibilità e sostituzione del personale assente

1. Al fine di sostenere la flessibilità organizzativa e garantire il servizio didattico della Scuola, ogni dipendente può utilizzare gli istituti contrattuali (permessi retribuiti, permessi brevi, scambio di orario in accordo fra i docenti, ecc.) nei limiti della normativa in vigore.
2. Il Dirigente provvederà alla sostituzione dei docenti assenti utilizzando prioritariamente insegnanti con ore comunque a disposizione, insegnanti dell'organico cd. "potenziato" e insegnanti che si sono resi disponibili alla prestazione di ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti.
3. L'utilizzo dei docenti in orario di "compresenza" verrà fatto solo in caso di ulteriore necessità.
4. La Scuola si impegna a liquidare le ore eccedenti prestate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili così come previsto al successivo art. 17, con possibilità di recupero delle ore prestate in eccedenza, nel caso in cui le relative risorse risultassero insufficienti.
6. Si stabiliscono le seguenti priorità nelle assegnazioni per le sostituzioni:
 - Docenti con ore a disposizione;
 - Docenti con ore provenienti da potenziamento o ore residue non impegnate nei progetti;
 - Docenti con ore a debito nella Banca Ore;
 - Docenti disponibili a effettuare ore aggiuntive da inserire a credito in Banca Ore;
 - Docenti disponibili a effettuare ore aggiuntive a pagamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 34 – Collaborazione plurime e prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono in questo caso a carico dei fondi dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.
2. Le prestazioni aggiuntive del personale docente, per le quali sono previste apposite risorse per il salario accessorio nel presente contratto come specificato nel successivo Titolo quinto, sono le seguenti:
 - a. supporto alle attività organizzative e gestionali della Scuola;
 - b. supporto alla didattica;
 - c. attività non di insegnamento per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa;
 - d. attività d'insegnamento per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa;
 - e. sostituzione colleghi assenti.

Art. 35 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi dell'Istituzione Scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 35 bis – Banca delle ore

1. Al fine di migliorare la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla normativa vigente (6 gg.), ogni docente è titolare di un "conto" in ore di lavoro che può essere alimentato da "crediti", costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenze o ore di docenza in orario mattutino richieste dal DS, per le quali il lavoratore non chiede compenso. Tale credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore a compensazione di permessi brevi previsti da CCNL ai sensi dell'art. 16 CCNL 2006-2009 e, per l'intera giornata, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 35 ter – Recupero psico-fisico e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare dei docenti impegnati in viaggi di istruzione.

1. Al fine di favorire il recupero psico-fisico e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare



dei docenti impegnati in viaggi di istruzione di durata superiore a sei ore, sono riconosciute agli stessi 3 ore a recupero da per ogni giorno di viaggio.

2. Le ore di cui al punto 1 confluiscono come credito nella banca ore di cui all'art. 35 bis e sono recuperate in periodi concordati dall'interessato con il Dirigente scolastico.

3. Il Dirigente scolastico ha facoltà di riorganizzare l'orario di lavoro dei docenti non direttamente coinvolti nel viaggio di istruzione, relativamente ai giorni in cui lo stesso si svolge, anche attraverso la rimodulazione temporanea delle classi, dando comunicazione con almeno un giorno di anticipo. Nel caso in cui si verificassero delle economie di orario queste saranno riportate a debito nella banca ore di cui all'articolo 35 bis dando comunicazione con almeno un giorno di anticipo.

TITOLO VII - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 36 - La pianificazione della formazione di Istituto

1. Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

2. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 37 - La formazione d'Ambito

1. L'Istituto, capofila della rete di Ambito, in relazione a quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, realizza la programmazione e la strutturazione del Piano Formativo d'Ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente scolastico e delle figure di sistema.

Art. 38 - Risorse economiche per la formazione

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le somme non vincolate assegnate alla scuola potrebbero essere destinate in rapporto alle varie necessità della Scuola.

3. A tal fine si individuano tre possibili macro settori:

- Amministrazione e contabilità;
- Supporto alla didattica, pulizia e igiene;
- Didattica.

4. Si ritiene utile prevedere una possibile suddivisione che dia preminenza all'attività didattica e quindi alle attività a quest'ultima funzionali secondo il seguente rapporto:

- Amministrazione e contabilità: 25%;



- Supporto alla didattica, pulizia e igiene: 25%;
- Didattica: 50%.

Stefano
Franco Sany'
Antonio Antonino
Roberto Marchi



TITOLO VIII - CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

(art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 39 - Tipologia e modalità di comunicazione

1. Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
2. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.
3. La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 40 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

1. Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola o in apposite bacheche digitali visionabili da tutto il personale, con i cinque giorni di preavviso previsti.
2. Le comunicazioni pubblicate nel sito web o in apposite bacheche digitali visionabili da tutto il personale devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web e delle bacheche digitali deve essere costante e frequente.
3. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

Art. 41 - Diritto alla disconnessione

1. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.



TITOLO IX - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 42 - Tecnologie nelle attività di insegnamento

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico.
2. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo.
3. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattica, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 43 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

1. I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche sempre che tale occupazione durante l'ora di lezione non superi un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.
2. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento.

Art. 44 - Tecnologie nelle attività amministrative

1. Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.).
2. Parimenti, gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008); è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.



TITOLO X - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015.

(art.22 comma 4 lettera C4- CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 45 - Valorizzazione del merito dei docenti

1. La disponibilità finanziaria, assegnata ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 107/2015 per l'A.S. 2022/2023 con nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2023, ammonta ad € **8.794,75** lordo dipendente.

Art. 45 BIS – Utilizzo delle risorse per l'S.S. 2022/2023

1. In considerazione delle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 249 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione*) le risorse di cui all'art. 45 sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per il M.O.F. per l'anno scolastico 2021/22 destinato a finanziare le attività del personale docente e del personale ATA.

TITOLO XI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 19/04/'18)

Art. 46 - Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.

1. Stabilita la consistenza organica del personale, effettuate le varie ripartizioni del fondo secondo la consistenza organica, stabilita la ripartizione secondo quanto definito dall'art. 88 C.C.N.L. tra progettualità per Istituzione scolastica e per grado scolastico e organizzazione della stessa, stabilite le economie e i fondi specifici, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in servizio presso l'istituzione scolastica viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:

- Una quota del 84 % circa per compensi da attribuire al personale Docente;
- Una quota del 16 % circa per compensi da attribuire al personale ATA.

2. La percentuale deve rispettare le consistenze organiche sia tra docenti di ordini e gradi diversi e sia tra il personale A.T.A (Ass. Ammin., Ass. Tecnici, Coll. Scol.) salvo accordi diversi secondo le esigenze della scuola.

3. Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto.

4. La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto d'Istituto o assegnati dalla Dirigenza in modo orario e/o in modo forfetario per intensificazione dell'attività lavorativa.



5. Per il personale ATA si concordano le seguenti priorità di utilizzo del fondo per l'esercizio in corso, stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo straordinario programmato, pianificato ed autorizzato:

- Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
- Compensi per intensificazione per attività previste dal contratto con riferimento al personale ATA.

Art. 47 - Attività retribuite con il fondo d'Istituto

1. Per tutte le attività retribuite con il fondo d'Istituto l'individuazione e l'assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal Collegio Docenti, dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede diverse procedure.
2. La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto.
3. L'atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo.
4. L'erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 48 - Attività aggiuntive

1. Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell'attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.
2. Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D.S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.
3. L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.

Art. 49 - Funzioni strumentali all'offerta formativa

1. Ad ogni Docente assegnatario di una Funzione Strumentale, viene attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse complessive assegnate alla Scuola in misura "PARITARIA", se la funzione dovesse essere divisa tra più docenti, anche il compenso relativo alla funzione di riferimento verrà equamente suddiviso, tranne se il collegio dispone diversamente.

Art. 50 - Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico può retribuire dal fondo dell'Istituzione scolastica fino a due collaboratori per l'espletamento di tutte le funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina è corrisposto un compenso orario.

[Handwritten signatures]



Art. 51 - Ore Eccedenti

1. Le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative, attualmente in vigore.
2. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.

Art. 52 – Incarichi specifici del personale ATA

1. L'individuazione degli incarichi specifici previsti dall'art. 47 lett. B del CCNL 2007 e delle posizioni economiche di cui all'art. 50 CCNL/2007 e sequenza contrattuale 25.07.08 sono effettuate tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative dell'istituto e in coerenza con le attività deliberate nel POF.
2. Non possono essere assegnati incarichi retribuiti a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 47 lett. B del CCNL 2007, a personale già titolare di posizioni economiche di cui all'art. 50 CCNL/2007 e sequenza contrattuale 25.07.08.
3. In caso di personale che, in applicazione dell'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010, non percepisca tutto o parte del correlato beneficio economico relativo alle posizioni economiche possono essere assegnati incarichi specifici retribuiti senza superare il limite economico annuo contrattuale previsto per la posizione economica.

TITOLO XII – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E FONDO DI ISTITUTO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 53 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle **Funzioni Strumentali** all'offerta formativa;
 - b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli **incarichi specifici** del personale ATA;
 - c) stanziamenti del **Fondo dell'Istituzione Scolastica** annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d) eventuali **residui** del Fondo dell'Istituzione Scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e) **altre risorse** provenienti dall'amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - f) eventuali **contributi volontari delle famiglie** destinati all'arricchimento dell'offerta formativa;
 - g) stanziamento per **ore eccedenti**;
 - h) ore eccedenti per la **pratica sportiva**
 - i) stanziamenti ministeriali previsti per le **aree a rischio**.
2. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
3. Le parti prendono atto che il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto per

Prof. Frate S.

*Antonio Antonino
Egallo Miele*



l'intero anno scolastico 2021/2022, derivanti dalla somma delle voci a, b, c, g, h e i del precedente comma 1° ammonta ad € 35.049,98 (importo "lordo dipendente").

4. Alla somma di cui al precedente comma 3 si aggiungono € 62,44 (importo "lordo dipendente") derivanti dalle economie dell'A.S. precedente, come da Piano di Riparto Gestione Cedolino Unico alla data del 19/07/2022, al termine delle operazioni di liquidazione del MOF per l'A.S. 2021/2022.

5. Le parti prendono atto che alla data di stipula del presente contratto risultano disponibili, per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate al M.O.F. 2022/2023, quelle comunicate, in particolare con nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 (periodo settembre/dicembre 2022 e gennaio/agosto 2023), pari ad € 43.844,73 (importo lordo dipendente) così ripartite (tutte, importo "lordo dipendente"): € 25.216,82 per il fondo istituzione scolastica, € 2.860,52 per le funzioni strumentali, € 1.589,90 per gli incarichi specifici del personale A.T.A., € 2.328,15 per la remunerazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi, € 1.856,26 per la pratica sportiva, € 1.198,33 per le aree a rischio, € 8.794,75 valorizzazione personale scolastico. In totale per l'anno scolastico 2022/2023, le risorse a disposizione di questa Istituzione scolastica sono pari ad €. 48.326,04.

6. Le parti concordano che l'erogazione dei compensi, da corrispondere al personale sulla base di quanto stabilito nel presente Titolo, potrà avvenire comunque per quote parti, rimanendo subordinata all'effettiva erogazione delle risorse da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

7. Le parti concordano altresì che tutto quanto stabilito nel presente Titolo rispetto agli importi complessivi da corrispondere rimane subordinato all'effettivo accertamento della disponibilità finanziaria in applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 68.

Art. 54 – Indennità e compensi

1. Le indennità ed i compensi al personale possono essere corrisposti:

a. in modo forfettario, cioè prevedendo compensi in misura forfettaria per attività a fronte di maggiori impegni correlati al POF o per incarichi specifici per i quali è difficile calcolare le ore di lavoro necessarie all'espletamento dell'incarico. Tale compenso deve comunque tener conto della complessità delle attività e dei progetti e del numero degli alunni coinvolti;

b. in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate, quando necessario; in questo caso il computo sarà effettuato sulla base di fogli firma che saranno predisposti dall'Istituzione Scolastica e la cui compilazione sarà effettuata di volta in volta al termine di ogni attività. I relativi compensi al personale saranno retribuiti secondo i parametri fissati nelle tabelle del CCNL 2006-2009 tutt'ora in vigore.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL F.I.S.

Art. 55 – Finalizzazione delle risorse del F.I.S.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza della stessa Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.



Art. 56 – Criteri generali per la suddivisione del Fondo dell’Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del precedente Art.52, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo, incrementando la disponibilità prevista.

CAPO III – PERSONALE ATA

Art. 57 – Ripartizione Fondo d’Istituto e Incarichi specifici

1. Si prende atto che l’indennità di direzione a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per l’intero anno scolastico 2021/2022, quota fissa e variabile, è pari ad € 4.203,00 e che l’indennità di direzione, quota fissa e variabile, per il sostituto del D.S.G.A. riferita a 44 giorni è pari ad € 513,92 secondo l’art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 (importi “lordo dipendente”). Per pianificare la retribuzione delle prestazioni aggiuntive del restante personale ATA oggetto del presente contratto verrà utilizzata una quota pari al 16% della disponibilità totale del Fondo dell’Istituzione Scolastica al netto della quota di indennità di direzione del D.S.G.A. e suo sostituto. Di tale somma, pari ad € 20.562,34, la quota destinata al personale ATA è pertanto pari ad € 4.657,50. Per quanto riguarda gli Incarichi specifici per il personale ATA è stato previsto dal MIUR l’importo di € 1.589,90 (importi “lordo dipendente”).

Art. 58 – Incarichi ed intensificazione delle prestazioni

1. Nella tabella che segue sono indicati in “ore equivalenti” e corrispondenti gli stanziamenti per retribuire le prestazioni in modo forfetario per l’intero anno scolastico 2022/2023:

Stefano

Gianni



Daniela

Egle

**TABELLA A: Personale ATA**

INCARICHI SPECIFICI ATA A.S. 2022/2023		LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA		€ 1.589,90	€ 2.109,80
A) Assistenti Amministrativi:			
ISA 1	Organizzazione e gestione autonoma dell'Area Affari Generali e Gestione del Patrimonio (n. 1 unità) (Art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	€ 100,00	€ 132,70
ISA 2	Organizzazione e gestione autonoma dell'Area personale (n. 1 unità) (Art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	€ 100,00	€ 132,70
ISA 3	Organizzazione e gestione autonoma dell'Area didattica (n. 1 unità) (Art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	€ 100,00	€ 132,70
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		€ 300,00	€ 398,10
B) Collaboratori Scolastici:			
ISC 1	I Incarico per compiti legati al supporto organizzativo (Art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	€ 100,00	€ 132,70
ISC 2	I Incarico per compiti legati all'accoglienza, all'assistenza e alla cura della persona - alunni diversamente abili, (Art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	€ 1.189,90	€ 1.579,00
Totale Incarichi Specifici programmati		€ 1.589,90	€ 2.109,80
Economie		€ -	€ -

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ATA A.S. 2022/2023		ORE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA			€ 4.657,50	€ 5.881,93
A) Assistenti Amministrativi:				
AA 1	Predisposizione del materiale e supporto operativo ai docenti durante le Prove Invalsi. (1 unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AA 2	Pubblicazione sul sito di documentazione relativa all'area didattica. (1 unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AA 3	Pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero in collaborazione con la Funzione Strumentale. (1 unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 4	Gestione delle procedure on line per l'orientamento e la continuità. (1 unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 5	Gestione delle procedure COVID unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	0	€ -	€ -
AAA 6	Intensificazione per disbrigo pratiche pensionamenti personale dell'Istituto (1 unità, per pratiche passweb, liquidazioni e documentazione) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42



AAA 7	Disbrigo pratiche previdenziali per sistemazione compensi fuori sistema erogati dal 2013 al 2020 (1 unità, per pratiche INPS/exINPDAP, DMA-UNIEMENS, ecc.) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 8	Intensificazione per gestione pratiche nuove GPS e nuove graduatorie personale ATA (1 unità)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 9	Intensificazione per riordino periodico archivio corrente e di deposito (1 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 10	Registrazione informatizzata del C/C postale (1 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 11	Gestione e ricognizione beni inventariati (1 unità, Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
AAA 12	Gestione operazioni elezioni organi collegiali di natura triennale e RSU, se previste (1 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	10	€ 145,00	€ 192,42
			€ 1.595,00	€ 2.116,57
B) Collaboratori Scolastici:				
AAC 1	Attività di sportello utenza/assistenza alle famiglie attuata tramite flessibilità oraria	0	€ -	€ -
AAC 2	Maggior carico di lavoro in caso di sostituzione colleghi assenti fino a 7 giorni (n. 15 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	144	€ 1.800,00	€ 2.388,60
AAC 3	Reperibilità per sistema allarme scuola o apertura scuola per esigenze straordinarie Sede Centrale (n. 1 unità) - (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e)	25	€ 312,50	€ 414,69
AAC 4	Attività di primo soccorso, (n. 4 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e) A FORFAIT		€ 225,00	€ 298,58
AAC 5	Attività antincendio, (n. 1 unità) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera e) A FORFAIT		€ 225,00	€ 298,57
AAC 6	Supporto organizzativo turni	20	€ 250,00	€ 331,75
AAC 7	manutenzione locali	20	€ 250,00	€ 331,75
	TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI		€ 3.062,50	€ 4.063,93
	Totale Attività Aggiuntive programmate		€ 4.657,50	€ 6.180,50
	Economie		€ -	€ 0,00
	Totale a pareggio		€ 4.657,50	€ 6.180,50

Art. 59 – Fondo di accantonamento

1. Vista la dotazione finanziaria non viene prevista alcuna quota di accantonamento.
2. Si stabilisce che le economie evidenziate alla lettera T del prospetto di cui all'art. 58, in fase di contrattazione sono utilizzate per incrementare la dotazione del FIS destinato ai docenti di cui all'art. 60.

**CAPO IV – PERSONALE DOCENTE****Art. 60 – Fondo dell'Istituzione Scolastica**

Si stabilisce che per il personale oggetto del presente contratto sarà utilizzata una quota pari al 75% dell'assegnazione annuale del Fondo dell'Istituzione Scolastica e delle relative economie [commi 1 lett c) e 4 del precedente art. 53] al netto della quota di indennità di direzione del D.S.G.A. e suo sostituto. Di tale somma, pari ad € 24.699,59 suddivisa nella quota destinata al personale docente è pertanto pari ad € 23.649,59 lordo dipendente e della quota di €1050.00 destinata a progetti.

Art. 61 – Funzioni strumentali

Vista la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2022 che ha determinato le aree delle Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa si stabilisce che il finanziamento dello Stato, pari ad € 2.860,52 (importo "lordo dipendente"), previsto per l'intero anno scolastico 2022/2023 per l'istituzione scolastica per il compenso relativo alle funzioni strumentali, sia ripartito come di seguito indicato:

FUNZIONI STRUMENTALI	UNITA'	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Totale disponibilità		€ 2.860,52	3795,91004
FS1 POF	2	€ 572,10	759,182008
FS2 iCARE	1	€ 572,10	759,182008
FS3 BES	3	€ 572,10	759,182008
FS4 ORIENTAMENTO	2	€ 572,10	759,182008
FS5 TECNOLOGIE	2	€ 572,10	759,182008
Totale Funzioni Strumentali programmate		€ 2.860,52	3795,91004
Economie		-€ 0,00	0

Art. 62 – Incarichi e prestazioni aggiuntive dei docenti

1. Nella tabella che segue sono indicati in "ore equivalenti" gli stanziamenti per retribuire le prestazioni in modo forfetario per l'intero anno scolastico 2022/2023:

	INCARICHI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DOCENTI	UNITA'	ORE TOTALI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
CODICE	DISPONIBILITA' COMPLESSIVA			€ 23.649,59	€ 31.383,01
DS 1	COLLABORATORE DS 1 (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera f)	1	185	€ 3.237,50	€ 4.296,16
DS 2	COLLABORATORE DS 2 (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera f)	0	0	€ -	€ -
DS 3	FIDUCIARIO Todi (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2)	0	0	€ -	€ -



	lettera d)				
DS 4	FIDUCIARIO Collepepe (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	64	€ 1.120,00	€ 1.486,24
DS 5	FIDUCIARIO Fratta Todina (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	64	€ 1.120,00	€ 1.486,24
DS 6	FIDUCIARIO Pantalla (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	25	€ 437,50	€ 580,56
DS 7	COORDINATORI CLASSI PRIME (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	10	110	€ 1.925,00	€ 2.554,48
DS 8	COORDINATORI CLASSI SECONDE (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	10	110	€ 1.925,00	€ 2.554,48
DS 9	COORDINATORI CLASSI TERZE (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	10	130	€ 2.275,00	€ 3.018,93
DS 10	REFERENTE COMUNICAZIONE	1	15	€ 262,50	€ 348,34
DS 11	REFERENTE COVID (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	0	€ -	€ -
DS 12	REFERENTE CYBERBULLISMO (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	10	€ 175,00	€ 232,23
DS 13	REFERENTE SCUOLA AMICA UNICEF (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	10	€ 175,00	€ 232,23
DS 14	SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO 2 (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d) (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	2	25	€ 437,50	€ 580,56
DS 15	GESTIONE SITO WEB (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	1	10	€ 175,00	€ 232,23
DS 16	REFERENTE ERASMUS	1	20	€ 350,00	€ 464,45
DS 17	REFERENTE STEAM	1	25	€ 437,50	€ 580,56
DS 18	REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA	2	30	€ 525,00	€ 696,68
DS 19	ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO A FORFAIT			€ 490,00	€ 650,23
DS 20	ADDETTO ANTINCENDIO A FORFAIT			€ 490,00	€ 650,26
DS 21	CORSO PER RLS	1	10	€ 175,00	€ 232,23
DD 1	COORDINATORI DIPARTIMENTI (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	5	60	€ 1.050,00	€ 1.393,35
CD 1	COMMISSIONE PTOF (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	9	27	€ 472,50	€ 627,01
CD 2	COMMISSIONE PIANO INCLUSIONE (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	0	0	€ -	€ -
CD 3	COMMISSIONE CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	10	26	€ 455,00	€ 603,79
CD 4	COMMISSIONE ORARIO SEDE CENTRALE (Art. 88,	6	36	€ 630,00	€ 836,01



	CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)				
CD 5	COMMISSIONE ORARIO COLLEPEPE (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	2	10	€ 175,00	€ 232,23
CD 6	COMMISSIONE ORARIO FRATTA TODINA (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	2	10	€ 175,00	€ 232,23
CD 7	COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME TODI (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	4	40	€ 700,00	€ 928,90
CD 8	COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME COLLEPEPE (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	4	16	€ 280,00	€ 371,56
CD 9	COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME FRATTA (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	6	16	€ 280,00	€ 371,56
CD 10	COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	6	12	€ 210,00	€ 278,67
CD 11	TEAM ERASMUS	8	38	€ 665,00	€ 882,46
CD 12	TEAM ED. CIVICA (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	6	21	€ 367,50	€ 487,67
CD 13	TEAM PREVENZIONE CYBERBULLISMO	0	0	€ -	€ -
CD 14	COMMISSIONE DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA		42	€ 735,00	€ 975,35
CD 15	COMMISSIONE ORGANIZZATIVA			€ -	€ -
NIV	NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera d)	11	55	€ 962,50	€ 1.277,24
VV 1	COMITATO DI VALUTAZIONE ANNO DI PROVA	3	9	€ 157,50	€ 209,00
VV 2	TUTOR DOCENTE ANNO DI PROVA	8	32	€ 560,00	€ 743,12
	Totale Programmato per incarichi aggiuntivi docenti			€ 23.607,50	€ 31.327,15
	Economie			42,09€ -	€ 55,85

Art. 63 – Fondo di accantonamento

1. Vista la dotazione finanziaria, viene prevista come quota di accantonamento la somma di €. 42,09.

Art. 64 – Progetti a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. I progetti didattici anche aggiuntivi rispetto al curricolo ordinamentale saranno realizzati nella misura resa possibile dalle risorse di cui all'articolo 53, una volta utilizzati i fondi necessari alla retribuzione delle attività aggiuntive di cui al precedente art. 62.
2. Per l'anno scolastico 2022/2023 le risorse disponibili a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa sono pari ad € 23.649,59 lordo dipendente, la somma di €. 42,09 viene accantonata per coprire eventuali maggiori esigenze legate alle varie attività previste nel POF.
3. Sono di conseguenza finanziati, con stanziamento a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica indicato in "ore equivalenti", i seguenti progetti:



TABELLA C: progetti didattici del POF 2022/2023 e finanziamento a carico del F.I.S.

	PROGETTI PTOF finanziati	UNITA'	ORE LEZIONE € 35,00 l.d.	ORE FUNZ € 17,50 l.d.	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	DISPONIBILITA' COMPLESSIVA				€ 1.050,00	€ 1.393,35
	<i>Progetto Cittadinanza ed intercultura (Art. 88, CCNL 29/11/2007 comma 2 lettera b e lettera k):</i>					
PRO 1	PROGETTO RECUPERO COMPETENZE 1	1	19	0	€ 665,00	€ 882,455
PRO 2	GIOCHI MATEMATICI	9	0	22	€ 385,00	€ 510,895
	Totale Programmato per Progetti				€ 1.050,00	€ 1.393,35
	Totale Economie FIS Progetti				€ -	€ -

4. Il totale dello stanziamento per i progetti dei docenti per l'intero anno scolastico 2022/2023 è pari ad € 1.050,00 (importo "lordo dipendente").

5. I fondi per le aree a rischio ex art. 9 CCNL, per la realizzazione di corsi di recupero per gli alunni in difficoltà ammontano ad € 1.198,33 e saranno utilizzati per l'attivazione dei corsi di recupero delle competenze di base.

	Aree a rischio ex art. 9 CCNL DA RIVEDERE	UNITA'	ORE LEZIONE € 35,00 l.d.	ORE FUNZ € 17,50 l.d.	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
	Disponibilità complessiva:				€ 1.198,33	€ 1.590,18
ARR 1	RECUPERO competenze 2	1	34	0	€ 1.190,00	€ 1579,13
	Totale Aree a rischio art. 9 CCNL - RECUPERI				€ 1.190,00	€ 1.579,13
	<i>Economie FIS, PROGETTI, Aree a rischio</i>				€ 8,33	€ 11,05

Le economie, pari ad € 8,33 e vengono accantonate per coprire eventuali maggiori esigenze legate ai corsi di recupero previsti dal presente articolo.

[Handwritten signatures]



Art. 65 – Progetti con stanziamento di fondi a parziale o totale copertura delle spese derivanti da finanziamenti esterni e/o Programma annuale

1. I progetti didattici potranno essere anche finanziati con stanziamenti previsti in apposite voci del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica, al di fuori del MOF che transita dai fondi accreditati sul Cedolino Unico.
2. I progetti didattici per i quali è reperito finanziamento esterno e/o interno a copertura totale o parziale dei costi, di conseguenza dettagliati in apposite schede del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica, sono gestiti, in ordine all'attribuzione degli incarichi, mediante avvisi pubblici interni.
3. La misura dei compensi è definita in sede di approvazione del piano finanziario dei singoli progetti, da inserire nel Programma Annuale, nel rispetto del disposto del successivo art. 70, della normativa generale e del CCNL vigenti.

Art. 66 – Stanziamento per ore eccedenti

1. Le parti prendono atto che le risorse assegnate per le ore eccedenti svolte dal personale per la sostituzione dei docenti assenti, ed a questa voce di spesa vincolate, sono pari ad euro 2.328,15 lordo dipendente per l'intero anno scolastico 2022/2023. Considerando che ogni ora eccedente può essere retribuita per € 28,03 lordo dipendente, è possibile programmare fino a n. 83 ore massime complessive.

Nel caso di realizzazione di economie, queste verranno utilizzate a copertura delle Ore eccedenti non ancora retribuite relative all'anno scolastico precedente.

2. Le parti prendono atto e convengono che, a seguito di cambio di destinazione d'uso concordata nel precedente contratto e richiesta nel precedente anno scolastico, è disponibile la somma di € 4.269,18 che sarà utilizzata per il pagamento delle ore eccedenti dell'anno scolastico 2021/22.

Art. 67 – Ulteriori Assegnazioni

1. Nel corso di validità del presente Contratto Integrativo eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere assegnate all'Istituzione Scolastica per la retribuzione accessoria del personale saranno utilizzate in conformità ai principi generali ed ai criteri richiamati dagli artt. 53 e ss.

2. La Scuola ha costituito il Centro Sportivo Scolastico con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 25/01/2023. Per la realizzazione di tale attività, con nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022, è stata assegnata la somma di € 1.856,26 lordo dipendente con la quale saranno liquidate le ore dei corsi di avviamento alla pratica sportiva e tutte le attività inerenti i Giochi Sportivi Studenteschi eventualmente svolti durante l'A.S. 2022/23.

[Handwritten signatures]



TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo dell'Istituzione Scolastica intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria, operando quando del caso riduzioni circoscritte al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento.
3. Le parti prendono atto che, nel caso in cui non fossero assegnate interamente le risorse previste, accertate le relative disponibilità finanziarie il Dirigente disporrà, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente sulla base dell'articolato del precedente Titolo quinto – Trattamento economico accessorio e fondo di Istituto, nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 69 – Utilizzazione disponibilità eventualmente residue

1. Nel caso in cui le attività non esauriscano le loro disponibilità di cui allo specifico finanziamento del Fondo dell'Istituzione Scolastica, le disponibilità eventualmente residue saranno utilizzate previa definizione di integrazione al presente accordo.

Art. 70 – Altre risorse finanziarie


1. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica, per progetti didattici finanziati da Enti Locali o Privati, per Progetti Europei e per ogni altra motivazione che preveda nella sua utilizzazione la corresponsione di compensi e indennità al personale, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione sull'opportunità didattica del Collegio dei Docenti, in progetti e in attività con le seguenti priorità:
 - a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente connesse con la gestione organizzativa dell'autonomia scolastica, con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno utilizzate con i finanziamenti in questione;
 - b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
 - c) retribuzione delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente e ad esperti esterni all'Istituto, fermo restando che l'affidamento di queste avverrà solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'Istituto le professionalità e le competenze richieste su indicazione dei curricoli; nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e ad esperti esterni all'Istituto, sarà data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a coloro che appartengono al personale della scuola statale;
 - d) retribuzione delle attività aggiuntive del personale A.T.A. per l'attuazione dei progetti.



Todi, 24 Febbraio 2023

Parte Pubblica

Dirigente Scolastico, Prof. Enrico PASERO



Parte sindacale

RSU di Istituto
Cherubini Cristiana

Succi Gioia

Micale Gabriele

2

